

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2364 DELLA COMMISSIONE****del 26 settembre 2023****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (2) Ai fini della semplificazione legislativa è opportuno ammodernare la NC e adeguarne la struttura.
- (3) È necessario modificare la NC al fine di attuare la graduale riduzione delle aliquote del dazio per i prodotti contemplati dall'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA), conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (4) Nel contesto del mantenimento dello stesso trattamento in esenzione dai dazi per i prodotti contemplati dall'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA), in cui alcuni ripartitori ottici passivi devono essere classificati nella voce 9013, è necessario creare un codice NC distinto per questi prodotti specifici.
- (5) È inoltre necessario modificare la NC al fine di tenere conto dell'evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali introducendo nuove sottovoci o ammodernando l'attuale struttura delle sottovoci per facilitare il monitoraggio di prodotti specifici («Plátano de Canarias» nel capitolo 8, «pomodori» nel capitolo 20, «rifiuti di plastica» nel capitolo 39, «stoffe non tessute» nel capitolo 56, «cascami e avanzi di altre stoffe di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa di fibre di vetro» nel capitolo 70, «parti di sedili per autoveicoli» nel capitolo 94 della NC). Occorre inoltre semplificare la sottovoce 5007 20 («Altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino»).
- (6) Tenuto conto dell'evoluzione dell'interpretazione del SA («Sistema armonizzato») e dei codici NC nonché dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, è necessario modificare la classificazione di alcune sostanze nell'elenco delle denominazioni comuni delle sostanze farmaceutiche di cui all'allegato 3 della parte terza (allegati tariffari) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (7) Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024 è opportuno che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sia sostituito da una versione completa e aggiornata della NC, corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) (GU L 161 del 18.6.2016, pag. 2).

